



CERTIFICATION  
MEMBERSHIP

OF

## COMUNE DI ALMENNO SAN BARTOLOMEO

### AGGIORNAMENTO BIENNALE DEGLI ALBI DEI GIUDICI POPOLARI PER LE CORTI DI ASSISE E PER LE CORTI DI ASSISE DI APPELLO

#### IL SINDACO

Visto l'art. 21 della Legge 10 aprile 1951, n. 287, come sostituito dall'art. 3 della Legge 05 maggio 1952, n. 405, sul riordinamento dei giudizi di assise,

#### INVITA

tutti i cittadini, residenti nel territorio del Comune, non iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari, che siano in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 9 e 10 della Legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i. e non si trovino nelle condizioni di cui all'art. 12 della legge stessa, a presentare domanda per l'iscrizione negli elenchi dei giudici popolari di Corte d'Assise e di Corte d'Assise d'Appello.

Le domande, indirizzate al Sindaco, potranno essere compilate su appositi moduli, allegati o in distribuzione presso l'Ufficio Segreteria o reperibili sul sito del Comune [www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it](http://www.comune.almennosanbartolomeo.bergamo.it) e dovranno pervenire allo stesso Ufficio, preferibilmente corredate da copia del titolo di studio, entro e non oltre il 31 luglio 2025.

Almenno San Bartolomeo, li 23 aprile 2025



IL SINDACO  
Frigeni arch. Alessandro

#### Estratto della legge 10 aprile 1951, n. 287 e s.m.i.

Art. 9 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise  
i giudici popolari per le Corti di Assise devono essere in possesso dei seguenti requisiti:  
a) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;  
b) buona condotta morale;  
c) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni;  
d) titolo di studio di scuola media di primo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 10 - Requisiti dei giudici popolari delle Corti di Assise di Appello  
I giudici popolari delle Corti di Assise e di Appello, oltre ai requisiti stabiliti dall'articolo precedente, devono essere in possesso del titolo di studio di scuola media di secondo grado, di qualsiasi tipo.

Art. 12 - Incompatibilità con l'ufficio di giudice popolare.  
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:  
a) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;  
b) gli appartenenti a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo Stato in attività di servizio;  
c) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine a congregazione.